

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione permanente  
(Bilancio, Tesoro e Programmazione)

Indagine conoscitiva su  
"Gli obiettivi della riorganizzazione del sistema creditizio  
ai fini dello sviluppo economico e dell'integrazione europea,  
con particolare riferimento al rapporto tra sistema crediti-  
zioso e finanza pubblica, alle esigenze di programmazione e  
razionalizzazione della presenza pubblica nel settore ban-  
cario nonché alle esigenze di intermediazione finanziaria e  
creditizia nel Mezzogiorno"

Roma, 22 maggio 1991

Sono lieto di poter fornire la mia collaborazione ai lavori di codesta Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli obiettivi della riorganizzazione del sistema creditizio italiano.

La presente audizione mi consente di svolgere alcune riflessioni sulle possibilità offerte dalla legge 218 del 1990 e dai successivi decreti di attuazione per rendere il nostro sistema bancario aderente all'evoluzione intervenuta nei mercati interni ed internazionali. Alle considerazioni di natura generale, aggiungerò alcune riflessioni su aspetti specifici e in particolare sull'attività di intermediazione nel Mezzogiorno.

#### **1. Il sistema creditizio italiano di fronte al mercato unico europeo.**

L'internazionalizzazione e l'integrazione dei mercati finanziari, l'arricchimento delle forme di intermediazione e degli operatori, la maggiore attenzione della clientela per l'efficienza e la trasparenza, il crescente ruolo assunto dal mercato nell'allocazione del risparmio sono i principali fattori che hanno profondamente modificato nel nostro Paese il concreto esercizio dell'attività bancaria.

All'inizio degli anni ottanta il sistema creditizio si caratterizzava per la numerosità degli enti e la presenza

ridotta di istituzioni di ampie dimensioni; per la rilevante quota di intermediari appartenenti all'area pubblica; per il prevalere della segmentazione operativa.

La forte presenza della proprietà pubblica ha origini storiche e risponde ad esigenze oggi altrimenti soddisfatte; oltre a rendere più difficoltosa la crescita dimensionale, essa è alla base di modelli istituzionali inadatti a competere in condizioni paritarie con moduli organizzativi disciplinati dal diritto comune.

L'intervento delle Autorità creditizie è stato rivolto ad accrescere l'efficienza degli intermediari bancari attraverso l'immissione di maggiori spinte concorrenziali e la revisione degli strumenti di vigilanza, con l'intento di ampliare l'autonomia operativa e decisionale degli istituti. Al fine poi di realizzare sinergie e beneficiare di economie di scala e di produzione congiunta, è stata sollecitata la ricerca di dimensioni più ampie attraverso operazioni di aggregazione.

Negli anni ottanta il numero delle concentrazioni aziendali ha subito un salto rispetto al decennio precedente (da 73 a 111) con un'accelerazione sul finire del periodo (65 negli ultimi tre anni). Esse hanno in particolare riguardato istituzioni dell'area privata e aziende di minori dimensioni; in misura limitata hanno interessato il comparto della banca pubblica.

Il completamento del mercato unico europeo accentuerà il confronto di efficienza tra istituzioni

creditizie, nel quale quelle del nostro Paese si caratterizzano per il maggiore peso dei costi operativi e per la più contenuta dimensione media. Nella graduatoria delle prime 100 banche del mondo, la prima azienda italiana appare al 35° posto; tra le prime 50 sono presenti solo 3 banche italiane.

L'accresciuta tensione concorrenziale ricadrà in primo luogo sugli intermediari di maggiori dimensioni; essa tuttavia non mancherà di estendersi ai mercati locali, a mano a mano che le grandi aziende ricercheranno nuovi sbocchi operativi in diretta competizione con le banche minori, in particolare attraverso la maggiore attenzione rivolta alle famiglie e al settore delle medie e piccole imprese.

## **2. La legge 218/90 e i relativi decreti di attuazione.**

E' nel contesto sopra richiamato che matura l'esigenza di un intervento di natura legislativa, concretizzatosi nella legge 30 luglio 1990, n. 218 e nei relativi decreti di attuazione. La nuova normativa promuove notevoli modificazioni agli attuali assetti del sistema bancario tramite il riordino degli enti creditizi pubblici, l'attuazione di processi di integrazione, la semplificazione e l'integrazione delle strutture di credito a medio-lungo termine. Ne dovrebbero conseguire l'aumento delle opzioni per l'adeguamento dei mezzi patrimoniali, il miglioramento dell'efficienza allocativa, la crescita della capacità di

risposta alle esigenze della clientela.

I punti rilevanti per la realizzazione del processo di razionalizzazione sono:

- la separazione dei soggetti che svolgono funzioni di impresa da quelli che perseguono finalità pubbliche;
- la rimozione dei vincoli collegati alla natura pubblica degli enti creditizi;
- l'adozione del modulo della società per azioni;
- l'"integrazione" operativa degli istituti di credito speciale;
- il riconoscimento del gruppo creditizio.

Il distacco dall'entità che persegue finalità pubblica dell'impresa creditizia, oltre a evitare commistioni di attività che rispondono a obiettivi diversi, dovrebbe portare al superamento di uno dei principali fattori di ostacolo all'aggregazione aziendale, rappresentato dalla presenza di forti legami, non attinenti la sfera del credito, con le realtà locali; la loro salvaguardia rimarrebbe affidata all'ente pubblico.

Si impone pertanto una rinnovata riflessione sul ruolo delle banche di minori dimensioni. Il "localismo" correttamente inteso è un valore da preservare: la conoscenza diretta fra centri erogatori e centri utilizzatori di credito assume infatti particolare rilevanza nel nostro Paese in considerazione del ruolo che hanno le piccole e medie imprese nel sistema produttivo.

Il forte radicamento nel territorio di tradizionale

insediamento potrà essere mantenuto solo se le istituzioni creditizie locali saranno in grado di rispondere in termini di competitività, di tecnologia e di qualità dei servizi offerti all'accentuazione delle spinte concorrenziali. Forme di aggregazione tra aziende, anche attraverso opportune articolazioni di gruppo, potranno rappresentare una risposta soddisfacente.

Da tempo la Banca d'Italia aveva indicato nella società per azioni il modello più idoneo per l'esercizio dell'attività creditizia; la sua adozione agevola il reperimento del capitale di rischio, offre maggiore trasparenza e snellezza operativa nei rapporti con i terzi, individua più chiaramente doveri e responsabilità degli organi di gestione, consente a questi ultimi di svolgere in modo più efficace i propri compiti.

La partecipazione dei privati al capitale accentua il perseguimento di obiettivi di redditività e quindi la ricerca di una più efficiente combinazione dei fattori produttivi, nonché l'attitudine a comporre il portafoglio prestiti ottimizzando la combinazione rischio-rendimento. Il raggiungimento di quest'ultimo obiettivo lega più strettamente la concessione dei finanziamenti ad una corretta valutazione del merito di credito degli affidati, al di fuori di ogni logica non correlata ad un adeguato ritorno economico.

L'adozione della forma societaria infine elimina i vincoli giuridici cui vanno incontro gli enti pubblici nei

processi di aggregazione aziendale. Queste operazioni vengono favorite sul piano generale attraverso specifici incentivi fiscali, limitati peraltro nel tempo, coerentemente con l'obiettivo di dar soluzione ai problemi di assetto prima del completamento del mercato unico europeo.

Le previsioni della legge trovano nel settore del credito speciale un terreno particolarmente propizio per il loro recepimento. Tali intermediari sono infatti per la maggior parte strutturati nella forma giuridica di enti pubblici (83 su 91 istituti). La numerosità e le dimensioni non ottimali, i vincoli relativi ai soggetti finanziabili, l'impossibilità di ricorrere al mercato per il reperimento di capitale di rischio, la ristrettezza della competenza territoriale e operativa sono limitazioni che caratterizzano tuttora l'attività di questi istituti e che possono essere rimosse dall'applicazione della legge in esame.

Infatti, oltre alla semplificazione del regime che regola l'accesso al mercato obbligazionario e al superamento dei vincoli soggettivi e territoriali esistenti, viene prevista la possibilità di estendere l'operatività all'intero comparto del medio e lungo termine. In questo schema, le discipline dei singoli settori del credito speciale riguarderanno solo la sfera delle operazioni, non gli intermediari stessi.

Infine, la legge "218" definisce gli elementi identificativi del gruppo creditizio, i poteri della capogruppo, la vigilanza sul conglomerato. Attraverso la

costituzione di gruppi bancari viene offerta l'opzione di creare aggregazioni polifunzionali in grado di competere, per dimensione e per articolazione dei servizi, con le istituzioni creditizie di altri paesi. Lo sfruttamento di questa possibilità coniuga le capacità operative della banca con quelle degli intermediari che operano nel medio-lungo termine e nel variegato comparto del parabancario; il tutto guidato in modo unitario da un azionista di riferimento in grado di assumere il ruolo di referente per l'Organo di Vigilanza.

### **3. La riorganizzazione del sistema creditizio italiano: taluni riflessi sulla finanza pubblica**

I legami tra finanza pubblica e sistema creditizio riflettono sia l'importanza che in quest'ultimo rivestono le istituzioni di matrice pubblica, sia il ruolo che le banche hanno sino ad oggi svolto nel finanziamento del debito dello Stato mediante la sottoscrizione, il collocamento e la negoziazione dei titoli del Tesoro.

Le banche sono state la principale categoria di investitori e di intermediari in titoli pubblici fino alla fine degli anni settanta. Successivamente, in linea con lo sviluppo del mercato dei titoli, esse hanno ridotto l'attività di investitori per proprio conto e hanno accresciuto quella di intermediazione in favore della clientela.

Infatti, dopo l'abolizione del massimale sugli

impieghi bancari, le aziende di credito hanno soddisfatto in più ampia misura la domanda di prestiti del settore privato, riducendo il portafoglio di titoli pubblici. Tra il 1980 e il 1990, la quota di titoli di Stato detenuta dalle banche è scesa dal 40 al 13 per cento del totale dei titoli in essere.

Parallelamente, la quota di titoli pubblici detenute dai privati risparmiatori e dalle imprese è salita all'80 per cento. La crescita è stata sostenuta da una capillare attività di consulenza, gestione e custodia dei titoli da parte del sistema bancario. L'intermediazione complessiva, comprendente i depositi bancari e i titoli della clientela amministrati dalle banche, è cresciuta dall'80 per cento del totale delle attività finanziarie del settore privato, nel 1980, a oltre il 90 per cento, nel 1990.

Negli anni più recenti è aumentata la quota di titoli pubblici allocati da società commissionarie e finanziarie: esse operano ormai attivamente sia sul mercato primario che sul secondario; nel 1990 hanno sottoscritto titoli per il 22 per cento delle nuove emissioni e hanno effettuato sul mercato telematico negoziazioni per il 24 per cento del totale.

L'elevata componente di intermediari creditizi nei quali è presente lo Stato implica che sul bilancio pubblico ricadano gli oneri connessi agli adeguamenti patrimoniali richiesti dalla crescita delle attività e talvolta quelli relativi a situazioni di problematicità. In prospettiva, senza un riordino dell'esistente, tali oneri potranno

assumere maggiore rilevanza in relazione all'estensione del campo di applicazione dei coefficienti patrimoniali, in aderenza alla disciplina concordata in sede europea e internazionale.

L'apertura ai privati del capitale delle istituzioni creditizie di matrice pubblica, unitamente all'accentuazione degli elementi imprenditoriali propri del modello societario, dovrebbe consentire di alleggerire il bilancio dello Stato dagli oneri destinati al rafforzamento patrimoniale di tali organismi. Positivi effetti sul contenimento del debito pubblico potranno rivenire anche dalla cessione da parte del Tesoro di interessenze di rilievo in istituzioni creditizie.

La legge "218" e i relativi decreti delegati prevedono che alla trasformazione della forma giuridica possa accompagnarsi anche l'uscita - con decisione rimessa al Governo - della società bancaria dal controllo pubblico e dunque la "privatizzazione" della proprietà, con possibili effetti anche sull'ampliamento del mercato azionario.

L'entrata in vigore della legge n. 287/90 (c.d. "Legge per la tutela della concorrenza"), per la parte in cui disciplina gli assetti proprietari delle istituzioni creditizie sancendo il principio della separatezza tra banca e industria, ha fatto venir meno uno degli elementi storicamente invocati a sostegno della presenza pubblica nel settore e rende pertanto più agevoli scelte orientate a riconsiderare, in determinate circostanze, la rilevanza

strategica di tale presenza.

#### **4. L'applicazione della legge "218"**

In merito alla concreta applicazione della legge "218", si è da più parti discusso sull'opportunità di predisporre una "mappa delle aggregazioni". Una siffatta iniziativa non è stata condivisa dalla Banca d'Italia; essa avrebbe costituito la negazione della natura imprenditoriale che abbiamo contribuito ad affermare sostenendo il principio della banca come impresa.

L'atteggiamento assunto è conforme ai principi ispiratori e al dettato della legge: la razionalizzazione del sistema creditizio, e in particolare delle istituzioni pubbliche, non forma oggetto di un'imposizione; il legislatore sollecita le libere determinazioni degli operatori offrendo benefici di natura fiscale e di carattere operativo; ne condiziona l'applicazione alla verifica della rispondenza dei progetti agli obiettivi generali di riordino del sistema.

Differenti possono essere le motivazioni sottostanti alla formulazione dei progetti da parte degli intermediari creditizi; ma il risultato finale dovrà comunque essere di meglio collocarsi nel mercato in termini di efficienza operativa, di articolazione dei prodotti offerti, di qualità dei servizi.

Coerentemente con questa impostazione, il ruolo

della Banca d'Italia è di verificare l'aderenza dei progetti alle finalità perseguite dal legislatore, evitando di predeterminare aggregazioni e intese che non siano espressione dell'operare del mercato. La stessa legge individua i criteri per tale valutazione nella stabilità, nell'efficienza, nella funzionalità e nell'adeguatezza organizzativa degli organismi creditizi e, con riferimento alla struttura di gruppo, anche nell'economia del ricorso ad una pluralità di soggetti giuridici. Ciò non significa un atteggiamento passivo della Banca d'Italia, che ha pubblicamente e ripetutamente dichiarato la disponibilità a fornire la propria assistenza di conoscenza e di consiglio alle nuove iniziative sin dalla loro progettazione.

Nei confronti dell'obiettivo della trasformazione in società per azioni, si è finora registrata una risposta ampia e immediata da parte degli enti creditizi pubblici. La Banca d'Italia non ostacola i progetti che prevedono il semplice mutamento della forma giuridica. Peraltro, in presenza di profili di anomalia, quali un ridotto grado di patrimonializzazione o un inadeguato livello di redditività, si richiede che già nel progetto vengano indicate le iniziative che si intende porre in essere per assicurare la solidità patrimoniale e la stabile presenza sul mercato dell'intermediario creditizio.

La trasformazione in società per azioni è il primo, più immediato obiettivo della legge "218". Ma le finalità della riforma sarebbero conseguite solo parzialmente se

mancassero le operazioni di concentrazione.

Un'operazione di rilevante interesse è stata concretamente definita ed ha ottenuto l'approvazione del Comitato del Credito; l'aspetto complessivo di maggior rilievo riscontrato nell'operazione è quello di creare, combinando connotati specifici delle istituzioni originarie, un grosso gruppo con forte radicamento in una parte del territorio nazionale e presenza diffusa nelle altre regioni italiane e all'estero. Tre progetti sono compiutamente articolati e di prossima formalizzazione; l'avvio di altre ventuno iniziative è stato comunicato alla Banca d'Italia; numerose ulteriori operazioni si vanno delineando.

In particolare, due ipotesi riguardano la creazione di gruppi polifunzionali con partecipazione di intermediari di rilevanti dimensioni, presenti nel mercato creditizio a breve e a medio lungo termine. Ambedue implicano la cessione di quote di maggioranza del Tesoro di cospicuo valore a istituti di matrice pubblica, anche se non statale. Al duplice fine di ampliare la presenza privata nel sistema e di non indebolire il grado di patrimonializzazione complessivo, le autorità creditizie hanno richiesto, fra l'altro, che gli enti creditizi acquirenti, nel frattempo trasformati in società per azioni, finanzino almeno in parte il rilievo delle quote del Tesoro con il collocamento sul mercato di azioni proprie o delle proprie consociate.

Per gli istituti di credito speciale, emergono difficoltà nella definizione di precise linee di

comportamento, poichè il rilevante frazionamento del capitale e la conseguente assenza di predominanti interessi di riferimento rendono più complesse la formazione e la realizzazione delle decisioni di ristrutturazione.

Nel caso dei mediocrediti regionali, l'applicazione della legge "218" costituisce l'occasione per il superamento degli impedimenti di carattere soggettivo ed oggettivo che attualmente ne limitano l'operatività. La peculiarità dell'assetto proprietario, suddiviso tra una pluralità di soggetti, rende auspicabile la realizzazione di processi di razionalizzazione che - laddove non risulti attuabile l'integrazione del singolo mediocredito all'interno di un gruppo creditizio - diano vita a operazioni di accorpamento; ciò renderà possibile per tali intermediari di raggiungere una dimensione più adeguata e di offrire alla clientela una gamma più ampia di servizi.

##### **5. La riorganizzazione del sistema creditizio e le esigenze di intermediazione nel Mezzogiorno**

La Banca d'Italia ha sempre seguito con particolare attenzione le problematiche riguardanti il Mezzogiorno con studi, con iniziative concrete; nel corso del 1989 ha effettuato un'analisi di ampio respiro sull'economia meridionale e sulla struttura finanziaria del Sud, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume "Il sistema finanziario nel Mezzogiorno" (Banca d'Italia 1990, Contributi all'analisi economica).

Di seguito, svolgerò una rapida sintesi delle principali conclusioni cui la ricerca è pervenuta, soffermandomi sull'evoluzione più recente.

Gli intermediari insediati nel Mezzogiorno si trovano ad operare in un contesto ambientale e produttivo obiettivamente più difficile; il tasso di mortalità delle imprese è più elevato; il rendimento del capitale investito è più contenuto e soprattutto più variabile, nel tempo e fra imprese. In via generale, la rischiosità dei crediti nel Mezzogiorno risulta più alta rispetto al restante territorio nazionale.

Il sistema creditizio meridionale presenta diversità rispetto a quello del Centro-Nord, connesse con i differenti profili d'efficienza degli intermediari, con il costo e alla qualità del credito erogato, con l'adeguatezza dell'infrastruttura creditizia.

Per le aziende di credito ordinario, ad un maggior livello dei tassi applicati sui prestiti si associano una più elevata onerosità media del costo della provvista e un contenuto contribuito al margine di intermediazione dei ricavi da servizi. Inoltre, i costi operativi per lira intermediata sono più alti per le aziende meridionali; ne deriva un risultato di gestione inferiore a quello del resto del sistema, cui si aggiunge un minor grado di patrimonializzazione.

Problemi di redditività emergono anche con riferimento agli istituti di credito speciale;

l'assottigliamento dei risultati di gestione e la mancanza di consistenti conferimenti esterni al capitale hanno determinato un contenuto aumento dei fondi propri.

Storicamente l'offerta bancaria nel Mezzogiorno ha fatto perno su banche operanti in larga prevalenza sul solo territorio meridionale, in una realtà debole di stimoli concorrenziali e con scarse sollecitazioni provenienti dall'esterno.

L'azione intrapresa dalle Autorità creditizie di progressivo allentamento dei limiti operativi, consentendo mobilità e libertà di apertura degli sportelli e ampliando la competenza territoriale, determina una maggiore concorrenza tra gli intermediari, favorisce un più ampio grado di apertura del sistema creditizio meridionale nei confronti di quello del Centro-Nord, accresce l'integrazione tra le varie categorie di istituzioni operanti nelle due aree.

E' stato così innescato un processo di sviluppo e di riordino delle strutture bancarie nel Mezzogiorno più rapido rispetto a quello riscontrabile nel restante territorio nazionale. La più estesa presenza nei mercati meridionali delle grandi aziende di credito aventi la propria sede legale nel Centro-Nord, anche attraverso l'acquisizione di banche locali, immette innovazione, accresce la concorrenza.

Dalla fine degli anni '70 ad oggi, l'incidenza sul totale degli sportelli operanti nel Sud di quelli facenti capo ad aziende di credito aventi sede legale nel Centro-Nord

è aumentata dal 14 al 25 per cento, con una più accentuata tendenza alla crescita nell'ultimo biennio; la percentuale sale a oltre il 28 per cento se si includono anche le dipendenze appartenenti alle banche meridionali controllate da aziende del Centro-Nord.

Quantunque si sia ancora lontani dal colmare le lacune presenti nella realtà meridionale in termini di adeguatezza delle infrastrutture creditizie, i mutamenti intervenuti hanno determinato un arricchimento significativo del numero e della tipologia degli intermediari, con positive ripercussioni sulle politiche di offerta dei prodotti bancari e finanziari.

Ma il superamento dei divari tecnico-strutturali non può essere semplicemente il risultato del dispiegarsi degli effetti della concorrenza. Altre iniziative necessitano d'essere intraprese; la legge "218" offre importanti opportunità.

In ordine agli istituti di credito speciale del Mezzogiorno, l'orientamento della Banca d'Italia è quello di non ritenere opportuna la costituzione di nuovi, tenuto conto della necessità di potenziare e razionalizzare quelli già esistenti. E' stata invece valutata positivamente la creazione, da parte di una pluralità di soggetti di rilevante presenza nell'economia reale e finanziaria, di una società specializzata nell'offerta di servizi finanziari alle imprese meridionali; in tale comparto, appare auspicabile un riordino dell'esistente, al fine di valorizzare le esperienze maturate

e di meglio corrispondere alle esigenze del mercato.

Quale conclusivo elemento di riflessione sul Mezzogiorno, non va dimenticato che la forte presenza dell'intervento statale di carattere straordinario ha influito sull'operatività e la stessa struttura del sistema creditizio e finanziario meridionale, in particolare per l'elevato orientamento al credito agevolato e per le interessenze di rilievo detenute prima dalla Casmez, oggi dall'Agensud, nel capitale degli istituti di credito "meridionali".

Relativamente al primo aspetto, la prossima scadenza della legislazione speciale potrà costituire l'occasione per una riflessione circa le forme di incentivazione finanziaria. In via generale, è in ogni caso opportuno che venga riconosciuta agli istituti di credito una maggiore libertà di manovra nell'attività di erogazione del credito agevolato; ciò può realizzarsi attraverso l'introduzione di correttivi orientati al mercato, volti a sganciare il tasso applicabile ai finanziamenti erogati dall'obbligo del rispetto di un livello di remunerazione predeterminato in via amministrativa.

In merito al ruolo delle interessenze in enti creditizi e finanziari detenute dall'Agensud, il dibattito in atto ha dato luogo a proposte sovente tra loro fortemente differenziate. La riflessione ha peraltro messo in evidenza la difficoltà di rendere compatibile il ruolo di soggetti finanziari di natura "straordinaria" con la necessità, da più

parti avvertita, di connotare la loro presenza nell'economia meridionale verso obiettivi di efficienza strettamente aderenti alle logiche di mercato.

Gli istituti di credito speciale "meridionali" hanno progressivamente perduto la originaria caratterizzazione di organismi di sviluppo, per assumere i connotati propri di enti creditizi inseriti nel confronto nazionale ed internazionale, tenuti al rispetto di comuni esigenze di stabilità ed efficienza. Per tali enti appare particolarmente opportuno far emergere in modo chiaro e definito questo loro inserimento in una struttura di mercato addivenendo - auspicabilmente - a raccordi all'interno di gruppi creditizi che siano in grado di rivalutare il ruolo e le funzioni proprie di intermediari operanti nel medio-lungo termine.

\* \* \* \*

La legge 218 conferma la validità della linea intrapresa all'inizio degli anni ottanta volta ad affermare il carattere imprenditoriale dell'attività bancaria, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell'ente, orientandone le scelte esclusivamente a criteri di mercato.

Essa rappresenta il completamento di un'azione di lunga lena per consentire al sistema bancario italiano nel suo insieme, e alle istituzioni creditizie pubbliche in particolare, di addivenire ad assetti organizzativi più

adeguati ai tempi, più sensibili alle esigenze di economie in continuo progresso.

Il nuovo quadro regolamentare, se adeguatamente recepito, costituisce l'occasione propizia per favorire un salto di qualità del nostro sistema bancario.

La necessità di fronteggiare le sfide conseguenti all'ampliamento dei mercati sollecita peraltro una attenta rispondenza dei progetti agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore.

In particolare, la prospettiva dell'integrazione europea, con le occasioni che offre, con gli impegni che impone, deve essere presente nelle scelte degli operatori. In tale ottica, può non essere sufficiente la mera adozione della veste giuridica di società per azioni; sono necessarie operazioni di razionalizzazione in grado di assorbire fattori di potenziale instabilità, di rafforzare le strutture produttive di servizi bancari sul piano dell'efficienza e della solidità patrimoniale.